

Convegno  
10 giugno 2015



***Jobs act***  
***Cosa è cambiato e cosa cambierà***

***“Il TFR in busta paga”***

*Dott.ssa Isabella De Vecchis*

*Studio Associato*  
*Barillari Lapolla Cavalleri*

## ***La normativa di riferimento***



- ✓ Articolo 2120 del codice civile
- ✓ Legge 297/1982
- ✓ D.lgs. 252/2005
- ✓ Legge 296/2006
- ✓ Legge 23 dicembre 2014, n. 190
- ✓ D. P. C. M. n. 29 del 20 febbraio 2015
- ✓ Circolare Inps del 23 Aprile 2015, n. 82



# ***Trattamento di fine rapporto*** ***Nozione***



Il trattamento di fine rapporto è un **elemento della retribuzione** che il lavoratore ha diritto di percepire alla cessazione del rapporto di lavoro.

Viene pertanto considerata una **retribuzione differita**, in quanto il diritto alla percezione sorge in un momento successivo rispetto quello della sua maturazione, salvo che non sia stato interamente devoluto a forme pensionistiche complementari o nel caso di cessione quale credito verso terzi.

## ***Trattamento di fine rapporto Determinazione***



L'ammontare del TFR è pari, con riferimento a ciascun anno di servizio, alla retribuzione annua utile diviso 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

La quota di retribuzione annua così determinata deve essere accantonata in un fondo individuale del lavoratore e rivalutata al 31 dicembre di ogni anno.

## ***Trattamento di fine rapporto*** ***Retribuzione utile***



La retribuzione utile comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

La legge riconosce alla contrattazione collettiva la possibilità di regolamentare in modo diverso rispetto alla disciplina legale la nozione di retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

## ***Trattamento di fine rapporto Anticipo***



Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una **anticipazione non superiore al 70 per cento** sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

L'anticipazione può essere ottenuta **una sola volta** nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

## ***Trattamento di fine rapporto Anticipo***



La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

- ✓ spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- ✓ acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.



Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.

# ***Trattamento di fine rapporto La previdenza complementare***



A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 252/2005 (riforma della previdenza complementare) dal 2007 il TFR può essere utilizzato dal lavoratore per finanziare una posizione pensionistica integrativa rispetto a quella obbligatoria gestita dall'INPS.



## ***Il TFR in busta paga*** ***Qu.I.R. – Quota integrativa della retribuzione***



In via sperimentale **dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018**, è prevista la possibilità, per il lavoratore dipendente settore privato, che abbia un **rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi** presso il **medesimo datore di lavoro**, di richiedere la liquidazione mensile del TFR (art. 1, comma 26, L. 190/2014), a prescindere dal fatto che lo stesso sia già stato destinato alla previdenza complementare o al Fondo di Tesoreria Inps.

## ***Il TFR in busta paga DPCM 20 febbraio 2015, n. 29***



Con il DPCM 20 febbraio 2015, n. 29 è stata data attuazione alle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione.

E' in vigore dal 3 aprile 2015.

- ✓ L'opzione, se esercitata, è irrevocabile fino a giugno 2018 o alla data di cessazione del rapporto.
- ✓ In relazione ai lavoratori per i quali si procede all'erogazione della QuIR si sospende il versamento delle quote di TFR al fondo di tesoreria INPS e alle forme pensionistiche complementari.

# ***Il TFR in busta paga***

## ***Requisiti***



- ✓ Rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro
- ✓ Lavoratori del settore privato



## ***Il TFR in busta paga Lavoratori esclusi***



- ✓ Lavoratori domestici
- ✓ Lavoratori agricoli
- ✓ Lavoratori per i quali è prevista l'erogazione periodica del TFR o l'accantonamento presso terzi
- ✓ Dipendenti pubblici
- ✓ Dipendenti con TFR a garanzia su finanziamenti (fino all'estinzione del prestito)
- ✓ Dipendenti di datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali
- ✓ Dipendenti di aziende dichiarate in crisi (aziende in CIGS o CIGD)

## ***Il TFR in busta paga Obblighi del datore di lavoro***



Prima della domanda



nessun obbligo di comunicazione al lavoratore

Dopo la domanda



concedere il TFR in busta paga dal mese successivo alla richiesta (o dal quarto mese in caso di ricorso ad una banca)

# ***Il TFR in busta paga***

## ***In caso di conferimento del TFR alla previdenza complementare***



L'opzione può essere esercitata:

- ✓ Sospensione della posizione se il lavoratore versa solo il TFR con incremento relativo alle rivalutazioni della quota maturata
- ✓ Prosecuzione senza soluzione di continuità se viene versata anche la contribuzione a carico del lavoratore e/o del datore di lavoro

# ***Il TFR in busta paga*** ***Modello richiesta Qu.I.R.***



ALLEGATO A

**MODULO PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO MENSILE DELLA QUOTA  
MATURANDA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO COME PARTE  
INTEGRATIVA DELLA RETRIBUZIONE (Qu.I.R.)**

(Art. 1, comma 26, legge 23 dicembre 2014, n. 190)

Il/La sottoscritto/a .....		
Nato/a	a	il
.....		
CF		
.....		
.....		

# ***Il TFR in busta paga***

## ***Modello richiesta Qu.I.R.***



### CHIEDE

la liquidazione mensile della quota di TFR maturanda, ivi inclusa la quota eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, a partire dal mese successivo alla data della presente istanza. A tal fine:

- dichiara di non aver vincolato o ceduto il TFR a garanzia di contratti di prestito;
- chiede il pagamento della quota integrativa unitamente alla retribuzione mensile;
- dichiara di essere a conoscenza che il pagamento, nel caso in cui il datore di lavoro acceda al Finanziamento di cui all'art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), verrà effettuato a partire dal terzo mese successivo a quello di competenza; *(da compilare solo se il datore di lavoro ha meno di cinquanta dipendenti e non è tenuto al versamento del contributo che alimenta il fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)*
- prende atto che l'informazione relativa alla richiesta di pagamento mensile della quota maturanda del TFR, raccolta attraverso la compilazione del presente modulo, sarà comunicata all'INPS per gli adempimenti di competenza di cui all'art.1, commi da 26 a 33, della legge n. 190/2014.

Data .....

Firma .....

Una copia del presente modulo controfirmata dal datore di lavoro ovvero un'attestazione di ricevimento in formato elettronico è rilasciata al lavoratore per ricevuta.



## ***Il TFR in busta paga Misura della Qu.I.R.***



La QuIR è pari alla misura della quota maturanda del TFR determinata secondo l'Art. 2120 del c.c., al netto della detrazione operata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 3,ultimo comma della L. n. 297/1982 (0,50%).

Per i lavoratori aderenti a forme pensionistiche complementari che optano per la liquidazione della QuIR la relativa misura è pari all'intera quota del TFR maturando, anche se hanno esercitato la scelta del conferimento parziale del TFR.

La QuIR non è imponibile ai fini previdenziali.



## ***Il TFR in busta paga*** ***Aspetti fiscali***



- ✓ E' assoggettata a tassazione ordinaria
- ✓ Non è considerata ai fini della determinazione dell'aliquota di imposta per la tassazione del TFR, per quanto concerne la tassazione separata di cui all'articolo 19 del TUIR
- ✓ Non rileva ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis (cd. Bonus Renzi)
- ✓ Imponibilità ai fini della determinazione delle addizionali regionali e comunali

## ***Il TFR in busta paga Misure compensative***



- ✓ Esonero dal contributo al fondo di garanzia ex art. 2 L. 297/1982 (0,20%), nel mese di maturazione della QuIR
- 
- ✓ Deducibilità dal reddito di impresa di un importo pari al 4% dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari (6% per le imprese con meno di 50 addetti)
  - ✓ Riduzione contributiva connessa al gettito di TFR conferito in misura pari allo 0,28%

# ***Il TFR in busta paga*** ***Accordo quadro del 20 marzo 2015***



- ✓ Ministero del lavoro
- ✓ MEF
- ✓ ABI

La legge ha previsto un finanziamento per i datori di lavoro che non intendano provvedere con risorse proprie all'anticipazione del TFR in busta paga.

La misura del finanziamento non può eccedere l'importo della QuIR certificato mensilmente dall'INPS.

## ***Il TFR in busta paga Requisiti***



- ✓ Avere alle proprie dipendenze meno di 50 addetti
- ✓ Non versare al Fondo di Tesoreria.

I requisiti devono sussistere entrambi.

**Contribuzione aggiuntiva** dello 0,20% per il finanziamento del fondo di garanzia INPS in proporzione al TFR liquidato.



shutterstock - 47236273

## ***Il TFR in busta paga Costo del finanziamento***



Il costo del finanziamento è stabilito sulla base di intese contrattuali fra il datore di lavoro e l'intermediario.

In base alle previsioni di legge il tasso di interesse applicato, comprensivo di ogni eventuale onere, **non può essere superiore al tasso di rivalutazione del TFR.**

Per accedere al credito deve essere richiesta all'INPS la certificazione delle informazioni necessarie per l'attivazione del finanziamento stesso.

## ***Il TFR in busta paga Rimborso del finanziamento***



Il termine entro cui il datore di lavoro deve rimborsare il finanziamento è il 30 ottobre 2018.

Il rimborso deve avvenire in unica soluzione.

Se il rapporto di lavoro cessa durante la vigenza del finanziamento scatta immediatamente il rimborso anticipato per il dipendente cessato.



# ***Il TFR in busta paga***

## ***Cause di interruzione del finanziamento***



Sono espressamente disciplinate dal D.P.C.M.:

- ✓ Viene accertato che il finanziamento viene utilizzato in tutto o in parte per finalità diverse dalla liquidazione della QuIR
- ✓ Nei casi di insorgenza di procedure concorsuali o atti che evidenzino condizioni di crisi del datore di lavoro
- ✓ Variazioni del datore di lavoro per effetto di operazioni straordinarie



## ***Il TFR in busta paga Mancata restituzione***



Sulle somme non pagate il datore di lavoro dovrà corrispondere le sanzioni civili a partire dalla data di scadenza della restituzione.

Possibilità di regolazione in forma rateale

Per espressa previsione del D.P.C.M. il debito non assume rilevanza ai fini del rilascio del DURC

# Il TFR in busta paga

## Esempi pratici



Esempio		
	Con Istanza Qu.I.R.	Senza Istanza Qu.I.R.
- RAL	€ 8.500,00	€ 8.500,00
- Contributi a carico lavoratore	€ 781,15	€ 781,15
- Imponibile fiscale	€ 7.718,85	€ 7.718,85
- Tfr lordo	€ 629,63	
- Contributo agg.tivo 0,50%	€ 42,50	
- Tfr netto	€ 587,13	
- Imponibile fiscale	€ 8.305,98	€ 7.718,85
- Irpef lorda	€ 1.910,38	€ 1.775,34
- Detrazioni lavoro dipendente	€ 1.866,20	€ 1.880,00
- Irpef netta	€ 44,17	€ 0,00
- Add.le Regionale	€ 102,16	€ 0,00
- Add.le Comunale	€ 41,53	€ 0,00
- Bonus 80 euro	€ 960,00	€ 0,00
- Netto	€ 9.078,11	€ 7.718,85
- Tfr tassato separatamente	€ 587,13	
- Aliquota irpef 23%	€ 135,04	
- Tfr netto	€ 452,09	
- Totali	€ 9.078,11	€ 8.170,94
	<b>Beneficio complessivo con Qu.I.R.</b>	<b>€ 907,17</b>

# Il TFR in busta paga

## Esempi pratici



Esempio		
	Con Istanza Qu.I.R.	Senza Istanza Qu.I.R.
- RAL	€ 16.000,00	€ 16.000,00
- Contributi a carico lavoratore	€ 1.470,40	€ 1.470,40
- Imponibile fiscale	€ 14.529,60	€ 14.529,60
- Tfr lordo	€ 1.185,19	
- Contributo agg.tivo 0,50%	€ 80,00	
- Tfr netto	€ 1.105,19	
- Imponibile fiscale	€ 15.634,79	€ 14.529,60
- Irpef lorda	€ 3.596,00	€ 3.341,81
- Detrazioni lavoro dipendente	€ 1.535,67	€ 1.585,52
- Irpef netta	€ 2.060,33	€ 1.756,29
- Add.le Regionale	€ 192,31	€ 178,71
- Add.le Comunale	€ 78,17	€ 72,65
- Bonus 80 euro	€ 960,00	€ 960,00
- Netto	€ 14.263,97	€ 13.481,94
- Tfr tassato separatamente	€ 1.105,19	
- Aliquota irpef 23%	€ 254,19	
- Tfr netto	€ 850,99	
- Totali	€ 14.263,97	€ 14.332,94
	<b>Beneficio complessivo con Qu.I.R.</b>	<b>-€ 68,96</b>